SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 167 e 71-A)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RECANTI INTERVENTI A FAVORE DELLE ZONE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976 (n. 167)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro del Tesoro
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1976

---

con annesso testo del disegno di legge

Norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo delle zone terremotate friulane (n. 71)

d'iniziativa dei senatori LEPRE, CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, FOSSA, SCAMARCIO e SEGRETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1976

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 167

Comunicato alla Presidenza il 7 ottobre 1976

*** Autorizzata, il 6 ottobre 1976, a riferire oralmente all'Assemblea**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2000) — 2/3/4

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sui disegni di legge nn. 167 e 71

29 settembre 1976

La 1ª Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime parere favorevole, a condizione che ai poteri del Commissario del Governo di cui al decreto-legge n. 648 venga fissato un limite temporale, che si specifichi come le norme vigenti cui può derogare il Commissario del Governo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge, sono quelle statali, e che infine, venga esattamente chiarita la portata dell'articolo 3 del decreto-legge, il cui testo non si presta ad una chiara interpretazione.

VERNASCHI

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sul disegno di legge n. 167

28 settembre 1976

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole.

Raccomanda peraltro all'attenzione della Commissione speciale alcune proposte avanzate nel corso dell'esame. In primo luogo è opportuno che venga specificata l'estinzione, una volta cessato lo stato di emergenza, del fondo speciale previsto dal provvedimento e l'eventuale devoluzione delle rimanenze in esso presenti al fondo intestato alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

In secondo luogo si sottolinea l'esigenza di limitare l'evasione dell'imposta *una tantum* sugli autoveicoli. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto o posticipando il termine di scadenza e facendolo coincidere con quello relativo al pagamento del bollo del prossimo anno o escogitando sistemi di controllo particolarmente efficaci quali l'imposizione sul bollo di circolazione di appositi stampigli.

Rileva infine che non essendo determinabile *a priori* con esattezza il gettito dell'imposta, potrebbero essere studiate forme opportune di destinazione delle somme esatte in misura superiore all'importo indicato nel provvedimento.

REBECCHINI

DISEGNO DI LEGGE n. 167

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

DISEGNO DI LEGGE n. 167

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976

Articolo unico.

Il decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le funzioni attribuite al Commissario straordinario ai sensi dei commi precedenti cessano il 30 aprile 1977 ».

All'articolo 2, terzo comma, le parole: « lire 70.000 milioni » *sono sostituite dalle altre*: « lire 100.000 milioni »;

il quinto comma è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla data del 30 aprile 1977 la gestione stralcio del fondo e la correlativa contabilità speciale sono affidate al Prefetto della provincia di Udine per la definizione degli impegni assunti dal commissario straordinario ed il versamento, entro 60 giorni, delle eventuali rimanenze attive alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, numero 15 ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977 residenti, alla

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

data del 6 maggio 1976, nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, sono esentati a domanda dalla prestazione del servizio militare.

Sono altresì esentati a domanda i cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977, residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le cui famiglie abbiano subìto danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche a seguito degli eventi sismici dell'anno 1976.

I soggetti di cui ai due commi precedenti nonchè i cittadini che devono ottemperare agli obblighi di leva, residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, che non abbiano il requisito previsto dal precedente secondo comma, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 20 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni. Essi vengono impiegati in servizio di soccorso e in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite, anche fuori dalle zone sinistrate.

Coloro che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che si trovano nelle condizioni previste dai primi due commi sono collocati, a domanda, in congedo illimitato ».

All'articolo 4 le parole: « Il commissario straordinario coordina e pianifica, di intesa con il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia » *sono sostituite dalle altre*: « Il Commissario straordinario coordina, di intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia ».

All'articolo 5 le parole: « 10.500 milioni » sono sostituite dalle altre: « 15.000 milioni »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I contributi previsti dal precedente comma sono concessi anche ai comuni di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge nonchè ai comuni individuati come gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 ».

All'articolo 6, ultimo comma, la parola: « esserci » *è sostituita dall'altra*: « esservi ».

All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale di cui al primo comma e da quello degli uffici operanti nelle province di Udine e Pordenone, comunque a disposizione del commissario straordinario per le speciali esigenze di cui allo stesso primo comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le prestazioni di lavoro straordinario rese successivamente al 19 settembre 1976 dal personale con sede ordinaria di servizio nelle località previste dal primo comma, in relazione alle esigenze ivi indicate, non trovano applicazione i limiti stabiliti dall'articolo 3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 ».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

Art. 7-*bis*.

« Per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle località delle province di Udine e Pordenone l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e l'indennità di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, come modificato

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, spettanti in relazione all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un aumento minimo giornaliero di lire 500, a decorrere dal 20 settembre 1976.

Al personale militare impegnato nei cantieri di lavoro per concorrere allo sgombero delle macerie e alla edificazione dei villaggi e delle case prefabbricate nonchè all'opera di ricostruzione del Friuli, che non abbia diritto all'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, sono estese le disposizioni di quest'ultima legge ».

Art. 7-*ter*.

« L'articolo 38 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, come modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dal seguente:

" I dipendenti civili e militari dello Stato e di altri enti pubblici, in servizio presso uffici aventi sede nelle province di Udine e Pordenone, che hanno presentato domanda di esodo volontario, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, con decorrenza 1° luglio 1976, 1° gennaio 1977, 1° luglio 1977 e 1° gennaio 1978, possono essere, con il loro consenso, trattenuti in servizio per particolari esigenze fino al 30 giugno 1978 " ».

All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'interno ed i prefetti delle province di Udine e Pordenone, a seconda della rispettiva competenza, hanno facoltà di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, numero 336, nonchè ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604 »;

al terzo comma, le parole: « nella qualifica di reggenti » *sono sostituite dalle altre*: « nella qualità di reggenti »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai segretari che prestano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonchè ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, viene attribuita, per gli esercizi 1976 e 1977, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, una indennità mensile in aggiunta al trattamento economico in godimento ».

All'articolo 9, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« L'apporto di lire 42.000 milioni di cui al comma precedente è interamente destinato, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, come modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, alla gestione speciale prevista dallo stesso secondo comma del citato articolo 2 »;

al secondo comma, le parole: « eventi sismici di cui al successivo articolo 12 » *sono sostituite dalle altre*: « eventi sismici dell'anno 1976 ».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-*bis*.

« Il quarto comma dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dal seguente:

" In deroga all'articolo 40-*bis* del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, le imprese artigiane possono ottenere credito per la ricostituzione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti, distrutte o danneggiate, sino ad un importo massimo pari ad un terzo del finanziamento concedibile ai sensi del presente articolo ad una stessa impresa artigiana danneggiata ".

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è aggiunto il seguente comma:

" Il fondo centrale di garanzia costituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato di lire 1.000 milioni. Detto importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977 " ».

All'articolo 10, è aggiunto il seguente comma:

« Nell'articolo 20, secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le parole: " 6 maggio 1976 " sono sostituite con le altre: " 15 settembre 1976 " ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-*bis*.

« Nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le parole: " eventi sismici del maggio 1976 ", sono sostituite dalle parole: " eventi sismici del maggio e settembre 1976 " ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Nei comuni e nelle frazioni di comuni colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976, diversi da quelli colpiti nel maggio 1976 ed indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sentiti la Regione ed il commissario straordinario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, come modificati dal precedente articolo 10.

Per i comuni indicati nel comma precedente la data del 6 maggio 1976, contenuta nell'articolo 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituita da quella del 15 settembre 1976 ».

All'articolo 14, il primo capoverso è sostituito dal seguente: « Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale,* devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari ».

All'articolo 16, il secondo comma è soppresso.

Dopo l'articolo 17, inserire i seguenti:

Art. 17-*bis*.

« Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche per gli eventi sismici verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia dopo il maggio 1976 ».

Art. 17-*ter*.

« L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dal seguente:

" La sovvenzione speciale di cui al primo comma è corrisposta, a carico del Ministero dell'interno, anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni nonchè, a carico del Ministero della difesa, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di pensioni o assegni ai sensi delle leggi vigenti. Tale sovvenzione non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-*bis* " ».

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« I termini di cui agli articoli 7 e 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono prorogati al 30 giugno 1977.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le provvidenze di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono estese a tutte le imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate nei confronti degli enti pubblici per opere attinenti all'emergenza ed alla ricostruzione ovvero nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dai comuni competenti ».

All'articolo 21, primo comma, dopo le parole: « è autorizzato » *sono inserite le altre*: « d'intesa con il commissario straordinario ».

Dopo l'articolo 34, è inserito il seguente:

Art. 34-*bis*.

« È autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1981 per la concessione di contributi ad enti di ricerca e ad istituti universitari per studi e ricerche di carattere scientifico nelle materie relative alla protezione civile ».

« Il primo comma dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è sostituito dal seguente:

" Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni " ».

All'articolo 36, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Negli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 42 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è compresa anche l'esecuzione di varianti tecniche all'attuale tracciato delle strade statali ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Dopo l'articolo 36 *sono inseriti i seguenti*:

Art. 36-*bis*.

« Le imposte sui redditi prodotti negli anni 1974 e 1975 e non ancora corrisposte alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se già iscritte a ruolo, dovute dai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede amministrativa o una stabile organizzazione nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del presente decreto-legge, sono sospese fino al 31 dicembre 1978, limitatamente alla parte afferente ai redditi di impresa relativi ad aziende distrutte o inidonee al proseguimento dell'attività a causa degli eventi sismici.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano su domanda del contribuente corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che l'azienda è andata distrutta o è stata resa inidonea al proseguimento dell'attività a causa degli eventi sismici ».

Art. 36-*ter*.

« Per gli anni 1976, 1977 e 1978, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, non si applicano nei confronti degli imprenditori che ne facciano richiesta contestualmente alla presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi ed alleghino alle stesse una attestazione del sindaco dalla quale risulti che l'azienda, i cui redditi sono compresi nella dichiarazione, è stata gravemente danneggiata nella propria struttura produttiva a causa del sisma.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente le riscossioni sono effettuate a mezzo ruolo senza l'applicazione del disposto degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 novembre 1973 e successive modifiche ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 36-*quater*.

« I crediti d'imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti dalla dichiarazione degli anni dal 1975 al 1978 saranno rimborsati, su richiesta del contribuente, entro sei mesi dal termine di presentazione della dichiarazione ».

Art. 36-*quinquies*.

« L'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dal seguente:

"Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi gli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica sono prorogati al 31 dicembre 1976".

Nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge, nelle ipotesi previste dal primo e secondo comma dell'articolo 26 del suddetto decreto-legge n. 227, sono prorogati al 31 dicembre 1976 i termini per le registrazioni cronologiche previste dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè i termini previsti dall'articolo 36 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica ».

All'articolo 37, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« È inoltre prorogato alla stessa data del 31 marzo 1977 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 dai soggetti indicati nel terzo comma del predetto articolo 25 che, da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, risultino essere stati impegnati nell'opera di soccorso nelle zone terremotate nel periodo dal 6 maggio al 30 settembre 1976 ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

All'articolo 38, primo comma, le parole: « 31 marzo 1977 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 30 giugno 1977 »;

al terzo comma la parola: « aprile » *è sostituita dall'altra*: « luglio »;

dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

« I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere lo sgravio dei contributi iscritti a ruolo per le rate afferenti il periodo di sospensione della riscossione ai sensi del citato articolo 26 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui, garantiti dallo Stato, nei limiti dell'importo delle rate suddette »;

all'ultimo comma, dopo le parole: « dell'articolo 11 » *sono aggiunte le seguenti*: « del presente decreto-legge ».

All'articolo 40, primo comma, dopo la lettera c) *sono aggiunte le seguenti*:

« *d*) le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad essere utilizzati anche per attività imprenditoriali nei comuni indicati nella precedente lettera *a*). Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanzaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai rimorchi stessi;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni indicati nella precedente lettera *a*);

f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonchè in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« Le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma del precedente comma sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonchè dagli emolumenti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Gli atti e i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commissario straordinario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonchè dalle tasse sulle concessioni governative e da ogni altro diritto »;

l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonchè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune.

Fino alla data del 31 dicembre 1977 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del primo comma, effettuate nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma ed alle condizioni ivi previste ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

Art. 41-*bis*.

« I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche ai lavoratori dipendenti dagli esercenti attività professionali ed artistiche.

I benefici previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonchè dall'articolo 19 del presente decreto-legge si applicano anche agli esercenti attività professionali ed artistiche ».

All'articolo 42 *il primo comma è sostituito dal seguente*:

« Per i veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili indicati negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, come modificati dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dovuta per l'anno 1976 un'imposta straordinaria nelle misure stabilite negli articoli medesimi. L'imposta è dovuta anche per i veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose con carrozzeria "a furgone finestrato" »;

dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« L'imposta straordinaria prevista dal primo comma deve essere corrisposta, nelle misure stabilite dalle disposizioni ivi richiamate, anche per le unità da diporto nazionali a motore, ancorchè ausiliario, che abbiano pagato o pagheranno nell'anno 1976 la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno indicati il termine e le modalità per il versamento dell'imposta »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le dispo-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sizioni indicate nel primo comma nonchè quelle degli articoli 5-*bis* e 5-*ter* del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346 »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« I rimorchi ad uso di abitazione e simili, utilizzati nel territorio delle province di Udine e Pordenone dai residenti nei comuni contemplati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 1977 ».

All'articolo 44, secondo comma, le parole:

« lire 111.850 milioni » *sono sostituite dalle seguenti*: « lire 146.350 milioni » *e le parole*: « lire 54.000 milioni » *sono sostituite dalle seguenti*: « lire 60.000 milioni ».

Decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 250 del 20 settembre 1976.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, può prendere, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, ogni iniziativa ed adottare anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello Stato, e con il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori interessati.

Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, esercita a tale scopo tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresì al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni, anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.

Art. 2.

È costituito un fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'articolo 1 del presente decre-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

Le funzioni attribuite al Commissario straordinario ai sensi dei commi precedenti cessano il 30 aprile 1977.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

to e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il fondo è amministrato dal commissario straordinario.

Il fondo è alimentato dallo stanziamento di lire 70.000 milioni che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1976. Al fondo affluiscono altresì le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del fondo stesso e che è autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonchè ad assistenza in natura, comprese le somme residuate sugli stanziamenti iscritti, nel medesimo stato di previsione, ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Le disponibilità del fondo sono versate ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale di Udine. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un funzionario delegato.

A detto fondo affluiranno altresì le oblazioni che saranno effettuate da enti o privati con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro.

Con lo stesso fondo il commissario provvede ai seguenti interventi:

a) per assistenza straordinaria ed altre esigenze di carattere straordinario, ivi compresi gli incentivi da concedersi ai sinistrati per consentire loro di reperire una sistemazione autonoma;

b) per assistenza in natura con distribuzione di materiale vario ed, in particolare, per l'acquisto di *roulottes*, per l'installazione di abitazioni mobili o ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie dei senza tetto, ivi comprese le necessarie infrastrutture;

c) per le provvidenze di cui agli articoli 14, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Il commissario per lo svolgimento dei compiti sopraindicati può avvalersi di personale delle amministrazioni della Stato in posizione di comando, nonchè della collaborazione di esperti anche estranei all'amministrazione, cui possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Identico.

Il fondo è alimentato dallo stanziamento di lire 100.000 milioni che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1976. Al fondo affluiscono altresì le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del fondo stesso e che è autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonchè ad assistenza in natura, comprese le somme residuate sugli stanziamenti iscritti, nel medesimo stato di previsione, ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976 n. 336.

Identico.

Soppresso.

Identico:

Identico.

Alla data del 30 aprile 1977 la gestione stralcio del fondo e la correlativa contabilità speciale sono affidate al Prefetto della provincia di Udine per la definizione degli impegni assunti dal commissario straordinario ed il versamento, entro 60 giorni, delle eventuali rimanenze attive alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

I cittadini soggetti ad obbligo di leva, residenti nei comuni colpiti da calamità naturali o catastrofe e individuati con decreto emanato dal Ministro per la difesa, sentito il commissario del Governo, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni.

Essi vengono impiegati in servizio di soccorso e in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite, anche fuori delle zone disastrate.

Art. 4.

Il commissario straordinario coordina e pianifica, di intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, gli eventuali interventi disposti dalle altre regioni e dagli enti locali esterni alla regione predetta, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nell'anno 1976.

Art. 5.

Lo stanziamento destinato alla concessione dei contributi per il conseguimento del pareggio economico dei bilanci dei comuni terremotati di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è elevato da 3.000 a 10.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 3.

I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977 residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, sono esentati a domanda dalla prestazione del servizio militare.

Sono altresì esentati a domanda i cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977, residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976 n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le cui famiglie abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche a seguito degli eventi sismici dell'anno 1976.

I soggetti di cui ai due commi precedenti nonchè i cittadini che devono ottemperare agli obblighi di leva, residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, che non abbiano il requisito previsto dal precedente secondo comma, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 20 ottobre 1950, n. 913 e successive modificazioni. Essi vengono impiegati in servizio di soccorso e in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite, anche fuori dalle zone sinistrate.

Coloro che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che si trovano nelle condizioni previste dai primi due commi sono collocati, a domanda, in congedo illimitato.

Art. 4.

Il commissario straordinario coordina, di intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia, gli eventuali interventi disposti dalle altre regioni e dagli enti locali esterni alla regione predetta, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nell'anno 1976.

Art. 5.

Lo stanziamento destinato alla concessione dei contributi per il conseguimento del pareggio economico dei bilanci dei comuni terremotati di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è elevato da 3.000 a 15.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

I contributi previsti dal precedente comma sono concessi anche ai comuni di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge nonchè ai comuni individuati come gravamente danneggiati ai sensi dell'articolo 1

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6.

Per la gestione delle somme a qualsiasi titolo affluite alle amministrazioni comunali dei territori del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal sisma del maggio 1976 ed impiegate fuori bilancio, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, per fronteggiare le esigenze straordinarie di quelle popolazioni, ove non sia già prescritta apposita rendicontazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, deve essere presentato un rendiconto da sottoporre a revisione, a mente dell'articolo 220 del regolamento 12 febbraio 1971, n. 297 e all'approvazione del consiglio comunale.

Tale rendiconto deve essere chiuso a pareggio mediante il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, della eventuale disponibilità di cassa alla tesoreria comunale.

Il rendiconto, firmato dagli amministratori che hanno condotto la gestione, deve essere presentato entro il 31 dicembre 1976 con la formale documentazione delle entrate e delle spese e, in mancanza, con apposite dichiarazioni rese dagli amministratori stessi sotto la loro responsabilità, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Il rendiconto approvato sarà allegato al conto consuntivo del comune relativo all'anno finanziario 1976 senza esserci contabilizzato.

Art. 7.

Al personale comandato in missione in località delle province di Udine e Pordenone per le speciali esigenze di servizio connesse con gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dalla calamità naturale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 maggio 1976 e 13 settembre 1976, compete la indennità di trasferta di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, aumentata del 50 per cento.

Per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale di cui al primo comma, in relazione alle esigenze ivi indicate, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito in legge con la legge 10 agosto 1976, n. 557.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Art. 6.

Identico.

Identico.

Identico.

Il rendiconto approvato sarà allegato al conto consuntivo del comune relativo all'anno finanziario 1976 senza esservi contabilizzato.

Art. 7.

Identico.

Per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale di cui al primo comma e da quello degli uffici operanti nelle province di Udine e Pordenone, comunque a disposizione del commissario straordinario per le speciali esigenze di cui allo stesso primo comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557.

Per le prestazioni di lavoro straordinario rese successivamente al 19 settembre 1976 dal personale con sede ordinaria di servizio nelle località previste dal primo comma, in relazione alle esigenze ivi indicate, non trovano applicazione i limiti stabiliti dall'articolo 3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 8.

Il Ministro per l'interno ed i prefetti delle province di Udine e di Pordenone, a seconda della rispettiva competenza, hanno facoltà di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

I prefetti delle province di Udine e di Pordenone hanno facoltà di conferire incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni delle rispettive province, anche se riuniti in consorzio, ai segretari comunali già collocati a riposo o al personale fornito di requisiti e titoli per la nomina a segretario comunale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ed all'articolo 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 7-*bis*.

Per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle località delle province di Udine e Pordenone l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e l'indennità di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, come modificato dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, spettanti in relazione all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un aumento minimo giornaliero di lire 500, a decorrere dal 20 settembre 1976.

Al personale militare impegnato nei cantieri di lavoro per concorrere allo sgombero delle macerie e alla edificazione dei villaggi e delle case prefabbricate nonchè all'opera di ricostruzione del Friuli, che non abbia diritto all'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, sono estese le disposizioni di quest'ultima legge.

Art. 7-*ter*.

L'articolo 38 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, come modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti civili e militari dello Stato e di altri enti pubblici, in servizio presso uffici aventi sede nelle province di Udine e Pordenone, che hanno presentato domanda di esodo volontario, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni, con decorrenza 1° luglio 1976, 1° gennaio 1977, 1° luglio 1977 e 1° gennaio 1978, possono essere, con il loro consenso, trattenuti in servizio per particolari esigenze fino al 30 giugno 1978.

Art. 8.

Il Ministro per l'interno ed i prefetti delle province di Udine e Pordenone, a seconda della rispettiva competenza, hanno facoltà di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonchè ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il Ministro per l'interno ha facoltà di riassumere in servizio segretari comunali già collocati a riposo da assegnare, nella qualifica di reggenti, presso comuni i cui segretari siano stati trasferiti agli enti locali indicati nel primo comma.

Gli incarichi di reggenza o di supplenza possono essere conferiti a segretari di ruolo senza tener conto della qualifica da essi rivestita e della classe del comune.

Ai segretari che prestano servizio nei comuni di cui al primo comma viene attribuita, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una indennità mensile in aggiunta al trattamento economico in godimento.

Art. 9.

L'apporto di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198, in favore del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia — già elevato a lire 150.000 milioni con legge 29 maggio 1976, n. 336 — è ulteriormente elevato a lire 192.000 milioni e viene conferito in ragione di lire 69.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 54.000 milioni nel 1978.

I mutui concessi dal fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia in favore degli operatori che abbiano subito danni o la cui attività sia stata interrotta o ridotta in conseguenza della situazione determinata dagli eventi sismici di cui al successivo articolo 12, sono garantiti dallo Stato.

La garanzia di cui al comma precedente diviene operante a seguito della dimostrazione dei risultati negativi della procedura esecutiva di recupero e si estende al residuo credito per capitale e interessi convenzionali alle spese di procedura nonchè agli interessi di mora.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Il Ministro per l'interno ha facoltà di riassumere in servizio segretari comunali già collocati a riposo da assegnare, nella qualità di reggenti, presso comuni i cui segretari siano stati trasferiti agli enti locali indicati nel primo comma.

Identico.

Ai segretari che prestano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonchè ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, viene attribuita, per gli esercizi 1976 e 1977, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, una indennità mensile in aggiunta al trattamento economico in godimento.

Art. 9.

Identico.

L'apporto di lire 42.000 milioni di cui al comma precedente è interamente destinato, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, come modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, alla gestione speciale prevista dallo stesso secondo comma del citato articolo 2.

I mutui concessi dal fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia in favore degli operatori che abbiano subìto danni o la cui attività sia stata interotta o ridotta in conseguenza della situazione determinata dagli eventi sismici dell'anno 1976, sono garantiti dallo Stato.

Identico.

Art. 9-*bis*.

Il quarto comma dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dal seguente:

« In deroga all'articolo 40-*bis* del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 1142, le imprese artigiane possono ottenere credito per la ricostituzione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti, distrutte o dan-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 10.

Negli articoli 20, primo comma, e 21, secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le parole « 31 dicembre 1976 » sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 1977 ».

Art. 11.

Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976, diversi da quelli colpiti nel maggio 1976 ed indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la regione ed il commissario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 settembre 1976, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, come modificati dall'articolo precedente e sostituita alla data del 6 maggio 1976, contenuta nei citati articoli 20 e 23, quella dell'11 settembre 1976.

Art. 12.

Nei comuni delle province di Udine e di Pordenone colpiti dagli eventi sismici del maggio o del settembre 1976, ed indicati rispettivamente dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

neggiate, sino ad un importo massimo pari ad un terzo del finanziamento concedibile ai sensi del presente articolo ad una stessa impresa artigiana danneggiata ».

All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è aggiunto il seguente comma:

« Il fondo centrale di garanzia costituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato di lire 1.000 milioni. Detto importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977 ».

Art. 10.

Identico.

Nell'articolo 20 secondo comma del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le parole « 6 maggio 1976 » sono sostituite con le altre « 15 settembre 1976 ».

Art. 10-*bis*.

Nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le parole: « eventi sismici del maggio 1976 », sono sostituite dalle parole: « eventi sismici del maggio e settembre 1976 ».

Art. 11.

Nei comuni e nelle frazioni di comuni colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976, diversi da quelli colpiti nel maggio 1976 ed indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il lavoro e la previden za sociale, sentiti la regione ed il commissario straordinario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, come modificati dal precedente articolo 10.

Per i comuni indicati nel comma precedente la data del 6 maggio 1976, contenuta nell'articolo 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituita da quella del 15 settembre 1976.

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dal precedente articolo 11, può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse nei sismi, senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso almeno un anno rispettivamente dal 31 maggio e dal 30 settembre 1976.

La procedura di cui agli articoli 727 e 728 del codice di procedura civile può essere omessa qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, previa assunzione delle opportune informazioni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

Art. 13.

Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta è sufficiente al limitato fine di conseguire i benefici previsti dal presente decreto e dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilità prevista dall'articolo precedente.

Art. 14.

Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale,* devono essere eseguiti gratuitamente. La parte istante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio anche per le inserzioni nei giornali previste dall'articolo 729 del codice di procedura civile. A tal fine il presidente del tribunale, su richiesta dell'interessato, nomina il difensore.

Art. 15.

Per gli autoveicoli di proprietà di residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonchè nei comuni indicati a norma del precedente articolo 11, il premio dell'assicurazione obbligatoria, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, per le scadenze comprese tra l'11 settembre 1976 ed il 31 ottobre 1976, può essere pagato il sessantesimo giorno dopo quello della scadenza, fermo restando per tale periodo la disposizione del secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile e quella dell'articolo 7, secondo comma, della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui alla data dell'11 settembre 1976 fosse in corso il termine indicato nell'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale,* devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari. La parte istante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio anche per le inserzioni nei giornali previste dall'articolo 729 del codice di procedura civile. A tal fine il presidente del tribunale, su richiesta dell'interessato, nomina il difensore.

Art. 15.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 16.

Le provvidenze previste dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono estese anche alle imprese industriali, commerciali ed artigianali, ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976, determinati ai sensi del precedente articolo 11.

Le stesse provvidenze sono altresì estese alle imprese industriali, commerciali ed artigianali, indicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio-settembre 1976, che intendano trasferirsi nelle zone limitrofe che saranno determinate dalla regione in armonia ai propri piani di sviluppo.

Art. 17.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-*bis*, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche per gli eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976 nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi dell'articolo 20 del decreto stesso, nonchè ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto.

Art. 18.

Le provvidenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche a coloro che alla data del presente decreto avevano diritto alle prestazioni di disoccupazione o fruivano delle prestazioni

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 16.

Identico.

Soppresso.

Art. 17.

Identico.

Art. 17-*bis*.

Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche per gli eventi sismici verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia dopo il maggio 1976.

Art. 17-*ter*.

L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dal seguente:

« La sovvenzione speciale di cui al primo comma è corrisposta, a carico del Ministero dell'interno, anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni nonchè, a carico del Ministero della difesa, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di pensioni o assegni ai sensi delle leggi vigenti. Tale sovvenzione non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-*bis* ».

Art. 18.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

stesse nonchè ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data predetta.

Art. 19.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prorogato al 30 giugno 1977.

Art. 20.

La sovvenzione speciale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è elevata a lire 500.000.

Art. 21.

Per sopperire alle urgenti ed improrogabili esigenze conseguenti agli eventi del Friuli, limitatamente all'anno scolastico ed accademico 1976-77, il Ministro per la pubblica istruzione, per assicurare il funzionamento delle istituzioni scolastiche nelle materie di attribuzione del Ministero della pubblica istruzione, è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti in deroga alle norme vigenti.

Per far fronte alle spese conseguenti all'applicazione del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1977.

Art. 22.

Nelle province di Udine e di Pordenone le prove di esame relative al concorso ordinario a posti di insegnante di ruolo nelle scuole materne statali, di cui all'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, si svolgeranno secondo un calendario fissato dal Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza.

In ogni caso la data di immissione in ruolo delle vincitrici dovrà essere la stessa prevista per il restante territorio nazionale.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 19.

I termini di cui agli articoli 7 e 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono prorogati al 30 giugno 1977.

Le provvidenze di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono estese a tutte le imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate nei confronti degli enti pubblici per opere attinenti all'emergenza ed alla ricostruzione ovvero nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dai comuni competenti.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Per sopperire alle urgenti ed improrogabili esigenze conseguenti agli eventi del Friuli, limitatamente all'anno scolastico ed accademico 1976-77, il Ministro per la pubblica istruzione, per assicurare il funzionamento delle istituzioni scolastiche nelle materie di attribuzione del Ministero della pubblica istruzione, è autorizzato, d'intesa con il commissario straordinario, ad adottare i necessari provvedimenti in deroga alle norme vigenti.

Identico.

Art. 22.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 23.

L'eventuale istituzione di linee automobilistiche di servizio pubblico per trasporto di persone, determinata da esigenze delle popolazioni delle province di Udine e di Pordenone in dipendenza degli eventi sismici verificatisi nel 1976, da esercitarsi oltre che sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia anche su quello della regione Veneto, è delegata alla regione Friuli-Venezia Giulia previa intesa con la regione Veneto.

La relativa concessione ha carattere del tutto precario ed eccezionale, durata non superiore ad un anno, salvo proroga per un ulteriore anno, e deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dei trasporti.

Art. 24.

È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per il ripristino degli impianti fissi delle ferrovie dello Stato danneggiati dagli eventi sismici nel Friuli, ivi comprese le opere provvisionali di alloggiamento del personale ferroviario addetto al ripristino e all'esercizio delle linee Pontebbana e Pedemontana.

La spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, per essere versata al bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 25.

I lavori, i servizi e le forniture disposte dagli organi del Ministero dei beni culturali e ambientali, ai fini degli interventi di cui al presente decreto e all'articolo 43 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono qualificati come urgenti e potranno essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Con lo stanziamento di cui all'articolo 43 del decreto-legge sopra citato possono essere svolti interventi per restauro anche su beni non demaniali, riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. In caso di alienazione per atto oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo dell'intervento stesso.

Art. 26.

Il limite provinciale per l'uso del mezzo proprio, di cui all'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, non si applica al personale degli uffici aventi giurisdizione nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, per l'espletamento di missioni nelle zone stesse ovvero necessarie per disporre gli interventi di cui al presente decreto.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Identico.

Art 25

Identico.

Art. 26.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 27.

Agli abbonati telefonici danneggiati dal terremoto, indicati dalle autorità locali e residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e a norma dell'articolo 11 del presente decreto, non saranno addebitati gli importi relativi al traffico telefonico effettuato nel mese di settembre 1976. Non saranno, altresì, addebitati ai predetti abbonati i canoni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1976, n. 55, concernenti il quarto trimestre del 1976.

Gli importi dovuti dai predetti abbonati per la bolletta telefonica relativa al quarto trimestre del 1976 possono essere versati, senza alcuna maggiorazione, sino al 31 gennaio 1977.

Il traffico telefonico urbano, interurbano, internazionale ed intercontinentale, svolto nel mese di settembre 1976 in partenza dai posti telefonici pubblici dei comuni di cui al primo comma del presente articolo, è gratuito.

Gli oneri derivanti dalle suddette agevolazioni, valutati in lire 300 milioni, sono rimborsati alle società concessionarie di servizi di telecomunicazioni dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda stessa per l'esercizio 1976; alla nuova spesa si farà fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che presenta la necessaria disponibilità.

I telegrammi accettati nei comuni determinati a norma del primo comma del presente articolo, in partenza per l'interno e per l'estero, sono inoltrati in esenzione di tassa fino al 30 settembre 1976.

Art. 28.

Il traffico telefonico urbano, interurbano, internazionale ed intercontinentale svolto nel mese di settembre 1976 in partenza dai posti telefonici pubblici dei centri di raccolta dei profughi dalle zone terremotate, richiesto dai profughi stessi, è gratuito.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, la società SIP e la società Italcable, ciascuna per il traffico di rispettiva competenza, sosterranno l'onere economico derivante dall'agevolazione prevista dal precedente comma.

Art. 29.

A favore dei titolari di aziende agricole che abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie, tali da comportare interventi di ripristino e riattamento delle strutture stesse, le rate relative ai mutui di miglioramento fondiario o a mutui concessi per la formazione della proprietà coltivatrice, possono essere sospese per cinque anni e la relativa scadenza potrà essere differita, per il corrispondente numero di rate,

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 27.

Identico.

Art. 28.

Identico.

Art. 29.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle rate previste da ciascun mutuo, senza maggiorazione del tasso di interesse.

Art. 30.

Il Ministro per la sanità è autorizzato ad assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 3.000 milioni ad integrazione della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1976.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 500 milioni all'Associazione italiana della croce rossa, per far fronte alle spese sostenute per la gestione ed il funzionamento dei servizi approntati per l'assistenza sanitaria generica alla popolazione delle zone colpite dal terremoto.

Alla spesa complessiva di lire 3.500 milioni derivante dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1976.

Art. 31.

Per le spese straordinarie occorrenti a far fronte ad insorgenti esigenze nel settore igienico-sanitario da effettuare da altre regioni o da enti pubblici in esse ubicati, su richiesta del Ministro per la sanità, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1976 un apposito capitolo con uno stanziamento di lire 100 milioni.

Il rimborso delle spese di cui al comma precedente è effettuato direttamente agli enti interessati con decreto del Ministro per la sanità.

Art. 32.

Il settimo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è modificato come segue: « Il Ministro per la sanità è autorizzato ad assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 2.000 milioni per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie degli enti ospedalieri e dei servizi psichiatrici delle zone terremotate ».

Art. 33.

La dotazione del capitolo 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1976 è elevata di lire 1.000 milioni.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 30.

Identico.

Art. 31.

Identico.

Art. 32.

Identico.

Art. 33.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 34.

È autorizzata la spesa di lire 750 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1976, per provvedere alle spese inerenti ai servizi ed al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato nelle zone colpite dal terremoto.

Art. 35.

Per gli interventi di cui al quarto comma dell'articolo 35 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977.

Art. 36.

Per gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 42 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni.

È altresì autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per provvedere alla ricostruzione del ponte « Nove agosto » in Gorizia.

La spesa complessiva di lire 4.500 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1977, per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 34.

Identico.

Art. 34-*bis*.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1981 per la concessione di contributi ad enti di ricerca e ad istituti universitari per studi e ricerche di carattere scientifico nelle materie relative alla protezione civile.

Il primo comma dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è sostituito dal seguente:

« Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni ».

Art. 35.

Identico.

Art. 36.

Identico.

Negli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 42 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è compresa anche l'esecuzione di varianti tecniche all'attuale tracciato delle strade statali.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 36-*bis*.

Le imposte sui redditi prodotti negli anni 1974 e 1975 e non ancora corrisposte alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se già iscritte a ruolo, dovute dai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede amministrativa o una stabile organizzazione nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del presente decreto-legge, sono sospese fino al 31 dicembre 1978, limitatamente alla parte afferente ai redditi di impresa relativi ad aziende distrutte o inidonee al proseguimento dell'attività a causa degli eventi sismici.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano su domanda del contribuente corredata da dichiarazione sostituitva di atto notorio, resa nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che l'azienda è andata distrutta o è stata resa inidonea al proseguimento dell'attività a causa degli eventi sismici.

Art. 36-*ter*.

Per gli anni 1976, 1977 e 1978, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, non si applicano nei confronti degli imprenditori che ne facciano richiesta contestualmente alla presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi ed alleghino alle stesse una attestazione del sindaco dalla quale risulti che la azienda, i cui redditi sono compresi nella dichiarazione, è stata gravemente danneggiata nella propria struttura produttiva a causa del sisma.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente le riscossioni sono effettuate a mezzo ruolo senza l'applicazione del disposto degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 novembre 1973 e successive modifiche.

Art. 36-*quater*.

I crediti d'imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti dalla dichiarazione degli anni dal 1975 al 1978 saranno rimborsati, su richiesta del contribuente, entro sei mesi dal termine di presentazione della dichiarazione.

Art. 36-*quinquies*.

L'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi gli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica sono prorogati al 31 dicembre 1976 ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 37.

Il termine del 30 settembre 1976 previsto dall'articolo 25, primo, secondo e quarto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prorogato al 31 marzo 1977. Alla predetta data sono prorogati i termini aventi scadenza tra il 30 settembre 1976 ed il 30 marzo 1977 per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 25 dello stesso decreto.

Per i versamenti che, a norma degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell'ultimo comma dell'articolo 25 del predetto decreto-legge, dovevano essere effettuati, da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, entro il 15 dei mesi di luglio, agosto e settembre 1976 e non sono stati a tali scadenze effettuati, i termini sono prorogati al 15 marzo 1977. Alla stessa data sono prorogati i termini per i versamenti che al medesimo titolo devono essere effettuati entro il 15 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1976 ed entro il 15 dei mesi di gennaio e febbraio 1977.

Art. 38.

Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'articolo 26, primo e secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prorogato al 31 marzo 1977.

Nei confronti dei soggetti indicati nel terzo comma del citato articolo il termine di sessanta giorni per la richiesta della sospensione della riscossione, alle condizioni ivi stabilite, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge, nelle ipotesi previste dal primo e secondo comma dell'articolo 26 del suddetto decreto-legge n. 227, sono prorogati al 31 dicembre 1976 i termini per le registrazioni cronologiche previste dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè i termini previsti dall'articolo 36 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 37.

Identico.

È inoltre prorogato alla stessa data del 31 marzo 1977 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 dai soggetti indicati nel terzo comma del predetto articolo 25 che, da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, risultino essere stati impegnati nell'opera di soccorso nelle zone terremotate nel periodo dal 6 maggio al 30 settembre 1976.

Identico.

Art. 38.

Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'articolo 26, primo e secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prorogato al 30 giugno 1977.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La riscossione delle imposte sospesa a norma dei commi precedenti è effettuata a partire dalla scadenza del 10 aprile 1977, con le modalità ed alle condizioni stabilite dall'ultimo comma del predetto articolo 26.

Le disposizioni del citato articolo 26, con le modificazioni previste dai precedenti commi, si applicano anche nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 11.

Art. 39.

In deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i contributi in conto capitale erogati in base a legge dello Stato o della regione alle imprese danneggiate nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del precedente articolo 11, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.

Art. 40.

Fino alla data del 31 dicembre 1977, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:

a) le cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici, dei fabbricati o porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del precedente articolo 11, nonchè le prestazioni di servizio effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;

b) le cessioni di prefabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa la eventuale posa in opera, da installare nei comuni indicati nella precedente lettera *a*), e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

La riscossione delle imposte sospesa a norma dei commi precedenti è effettuata a partire dalla scadenza del 10 luglio 1977, con le modalità ed alle condizioni stabilite dall'ultimo comma del predetto articolo 26.

I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere lo sgravio dei contributi iscritti a ruolo per le rate afferenti il periodo di sospensione della riscossione ai sensi del citato articolo 26 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui, garantiti dallo Stato, nei limiti dell'importo delle rate suddette.

Le disposizioni del citato articolo 26, con le modificazioni previste dai precedenti commi, si applicano anche nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 11 del presente decreto-legge.

Art. 39.

Identico.

Art. 40

Identico:

a) *identica*;

b) *identica*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto e di mutuo, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorchè destinati ad uso diverso dall'abitazione, e di attrezzature distrutti o danneggiati, siti nei comuni indicati nella precedente lettera *a*). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dei capi degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici erariali competenti per territorio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad essere utilizzati anche per attività imprenditoriali nei comuni indicati nella precedente lettera *a*). Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai rimorchi stessi;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni indicati nella precedente lettera *a*);

f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuati in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonchè in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie.

Le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma del precedente comma sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonchè dagli emolumenti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Gli atti e i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commissario straordinario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonchè dalle tasse sulle concessioni governative e da ogni altro diritto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonchè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune.

Fino alla data del 31 dicembre 1977 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del primo comma effettuate nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma ed alle condizioni ivi previste.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 41.

I contribuenti che, nella dichiarazione annuale presentata nell'anno 1976 agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Udine e di Pordenone, non hanno chiesto il rimborso ai sensi del terzo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono farne richiesta con istanza da presentare all'ufficio competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 42.

Per i veicoli a motori, autoscafi ed aeromobili indicati negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, come modificati dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, è dovuta per l'anno 1976 un'imposta straordinaria nelle misure stabilite negli articoli medesimi. L'imposta è dovuta anche per i veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose con carrozzeria « a furgone finestrato ».

L'imposta deve essere corrisposta entro il 31 ottobre 1976 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni indicate nel primo comma.

Il diritto dell'amministrazione finanziaria a richiedere il pagamento dell'imposta e della soprattassa si prescrive nel termine di tre anni dalla data di scadenza del termine utile per il pagamento del tributo.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 41.

Identico.

Art. 41-*bis*.

I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche ai lavoratori dipendenti dagli esercenti attività professionali ed artistiche.

I benefici previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 nonchè dall'articolo 19 del presente decreto-legge si applicano anche agli esercenti attività professionali ed artistiche.

Art. 42.

Per i veicoli a motori, autoscafi ed aeromobili indicati negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, come modificati dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dovuta per l'anno 1976 un'imposta straordinaria nelle misure stabilite negli articoli medesimi. L'imposta è dovuta anche per i veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose con carrozzeria « a furgone finestrato ».

Identico.

L'imposta straordinaria prevista dal primo comma deve essere corrisposta, nelle misure stabilite dalle disposizioni ivi richiamate, anche per le unità da diporto nazionali a motore, ancorchè ausiliario, che abbiano pagato o pagheranno nell'anno 1976 la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno indicati il termine e le modalità per il versamento dell'imposta.

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni indicate nel primo comma nonchè quelle degli articoli 5-*bis* e 5-*ter* del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 346.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

È autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per il rimborso all'ente esattore delle spese sostenute per l'espletamento del servizio di riscossione e riscontro dei versamenti effettuati a norma del presente articolo.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle presenti norme sono riservate all'erario dello Stato ed affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Sono esclusi dall'imposta straordinaria di cui al primo comma gli autoveicoli ed i motocicli immatricolati nelle province di Udine e di Pordenone.

Art. 43.

È istituito sulle giocate dei concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto un diritto speciale a favore dello Stato di lire venticinque per ogni colonna giocata. Il diritto è dovuto dai concorrenti e deve essere corrisposto all'atto della effettuazione delle giocate, in aggiunta all'importo di esse.

Il diritto relativo ai concorsi pronostici Totocalcio e Totip deve essere versato, rispettivamente, dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali, nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni.

Il diritto si applica per l'Enalotto a decorrere dal concorso del 2 ottobre 1976 e per il Totocalcio ed il Totip a decorrere dai concorsi del 3 ottobre 1976.

Art. 44.

Per le esigenze determinate dagli eventi sismici verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia, i proventi delle misure fiscali di cui agli articoli 42 e 43, affluiti ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata statale, saranno versati ad apposito conto corrente infruttifero, da istituirsi presso la tesoreria centrale, denominato « Fondo di solidarietà per la ricostruzione e lo sviluppo economico del Friuli ».

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato in lire 111.850 milioni per l'anno finanziario 1976 ed in lire 54.000 milioni per l'anno finanziario 1977, si provvede con le disponibilità del conto corrente infruttifero di tesoreria di cui al precedente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli anni 1976 e 1977, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

I rimorchi ad uso di abitazione e simili, utilizzati nel territorio delle province di Udine e Pordenone dai residenti nei comuni contemplati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 1977.

Art. 43.

Identico.

Art. 44.

Identico.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato in lire 146.350 milioni per l'anno finanziario 1976 ed in lire 60.000 milioni per l'anno finanziario 1977, si provvede con le disponibilità del conto corrente infruttifero di tesoreria di cui al precedente comma.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 45.

Le spese di parte corrente autorizzate con il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e con il presente decreto, non utilizzate nell'anno 1976, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 46.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — STAMMATI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 45.

Identico.

Art. 46.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 71

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LEPRE, CIPELLINI ED ALTRI

Art. 1.

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni delle province di Udine e Pordenone, colpite dal terremoto del 6 maggio 1976, che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 sono ammessi, a domanda, al rinvio del servizio militare di leva qualora chiedano di essere impiegati in un servizio civile, della stessa durata di quello militare, per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate di cui al decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Art. 2.

La domanda diretta ad ottenere il beneficio previsto dall'articolo 1 deve essere presentata al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione cui il giovane appartiene.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del comune nelle cui liste di leva il giovane è iscritto attestante che è stata presentata allo stesso comune domanda per prestare un servizio civile della stessa durata di quello militare per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate.

Art. 3.

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni di cui all'articolo 1 che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, a domanda, in licenza illimitata senza assegni, per adempiere al servizio civile di ricostruzione e sviluppo della zona terremotata.

Art. 4.

I giovani che, dopo il rinvio del servizio militare, hanno adempiuto al servizio in base al quale è stato ottenuto il beneficio sono dispensati dal compiere la ferma di leva e sono collocati in congedo illimitato.

I giovani inviati in licenza illimitata senza assegni ai sensi del precedente articolo 3 sono collocati in congedo illimitato dopo che abbiano adempiuto, per una durata uguale al tempo mancante per il completamento della ferma di leva, al servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo delle terre terremotate friulane.

Per ottenere il congedo illimitato gli interessati debbono presentare domanda al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno dal compimento del servizio prestato, con allegata la documentazione attestante tale servizio.

Art. 5.

I giovani che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva e quelli collocati in licenza illimitata senza assegni ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 decadono dai predetti benefici qualora non abbiano dato inizio, per cause dipendenti dalla loro volontà, al servizio civile entro un anno dalla data in cui hanno ottenuto i benefici.

Decadono dai benefici anche i giovani che non abbiano portato a termine il servizio civile. Tuttavia, se ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute o ad altre cause non volontarie, il tempo trascorso in posizione di rinvio o in licenza illimitata senza assegni attendendo al servizio civile è computato ai fini del compimento della ferma di leva.

Art. 6.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, saranno stabilite le modalità di espletamento del servizio civile di cui all'articolo 1 e saranno indicati gli uffici competenti per il rilascio della documentazione attestante l'adempimento del servizio stesso agli effetti del precedente articolo 4.